



Testo a fronte

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14

“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n. 126/10^

“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Art. 12
(Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages, ~~organizzato su base provinciale.~~
2. ~~Le Province organizzano e curano~~ in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell’agriturismo».
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori l’attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla ~~provincia~~ perché venga vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della caccia in periodi determinati.

Art. 12
(Abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Per l’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici è richiesta l’attestazione di frequenza ad un corso formativo di almeno 30 ore, delle quali 20 ore teoriche e 10 ore di stages.
2. **La Regione organizza e cura** in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative emanazione delle OO.PP.AA. corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori agrituristici finalizzati al rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’articolo 7 della legge n. 96 del 20 febbraio 2006 «Disciplina dell’agriturismo».
3. Ai fini dell’iscrizione all’elenco non sono obbligatori l’attestazione di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di titoli di studio conseguiti in discipline agrarie, forestali e turistico-alberghiere.
4. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agri-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla **Regione** perché venga vietato a terzi, all’interno dell’azienda, l’esercizio della caccia in periodi determinati.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Art. 13
Elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo

~~1. Presso ciascuna Provincia è istituita una Commissione e l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo.~~

2. La Commissione è composta da:

- a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro delegati;
- b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
- c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

3. La Commissione è presieduta dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente ~~provinciale per l’agriturismo.~~

Art. 13
Elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo

1. Presso la Regione è istituita una commissione, avente il compito di curare la tenuta dell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;
- c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

2. La Commissione è composta da:

- ~~a) Assessori provinciali all’agricoltura o dai loro delegati;~~
- ~~b) un rappresentante per ogni organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa;~~
- ~~c) un rappresentante per ogni associazione agrituristica operante nella Regione di emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.~~

3. La Commissione è presieduta dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione della relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio **provinciale** integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
- valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco **provinciale**, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso;
- provvede alla tenuta dell’elenco **provinciale**.

5 bis. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 *bis* del codice civile;
- b)* aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5 ter. Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le

5. Alla Commissione sono attribuite le seguenti funzioni:

- redazione della relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio **regionale** integrata dai dati sulla consistenza del settore e dalle eventuali disposizioni emanate in materia;
- valuta, nel rispetto della presente legge, l’idoneità dei soggetti richiedenti l’iscrizione nell’elenco **regionale**, tenendo conto dell’effettiva potenzialità agrituristica dell’azienda e del fondo interessato, la cui tipologia deve essere espressamente indicata nell’elenco stesso;
- provvede alla tenuta dell’elenco **regionale**.

5 bis. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un’adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a)* esercitare, da almeno due anni, l’attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall’iscrizione all’INPS ai sensi dell’articolo 230 *bis* del codice civile;
- b)* aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

5 ter. Nell’elenco di cui al comma 1 possono, altresì, essere iscritte le

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.

6. L’iscrizione nell’elenco **provinciale** è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

7. L’iscrizione nell’elenco **provinciale** è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la **Provincia**

società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l’attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 6 bis, lettera a) devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui alla lettera b), anche dal soggetto preposto all’esercizio dell’attività agrituristica.

6. L’iscrizione nell’elenco **regionale** è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di agriturismo.

7. L’iscrizione nell’elenco **regionale** è negata, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

- a) abbiano riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice Penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
- b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
- c) non siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche.

8. I soggetti abilitati all’esercizio delle attività di agriturismo sono obbligati ogni tre anni a presentare una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti di idoneità.

9. Qualora i soggetti stessi non adempiano a tale obbligo, la **Regione**

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Provincia adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.</p>	<p>provvede alla cancellazione provvisoria dall’elenco e comunica la propria determinazione all’interessato con l’indicazione del termine per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine la Regione adotta il provvedimento definitivo, da notificare al soggetto interessato e al Comune competente.</p>
<p align="center">Art. 14 Disciplina amministrativa</p> <p>1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:</p> <p>a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco provinciale con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; – della capacità ricettiva; – di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; – del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; – del possesso della qualifica di imprenditore agricolo; 	<p align="center">Art. 14 Disciplina amministrativa</p> <p>1. Coloro che sono iscritti nell’elenco di cui all'articolo 13 e che intendono esercitare l’attività di agriturismo presentano al comune nel cui territorio è ubicata l’azienda la dichiarazione di inizio attività alla quale sono allegati:</p> <p>a) una relazione dettagliata delle attività proposte fra quelle riconosciute idonee in sede di iscrizione nell’elenco regionale con l’indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle caratteristiche dell’azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico; - della capacità ricettiva; - di eventuali periodi di sospensione dell’attività agrituristica nell’arco dell’anno; - del numero delle persone addette e del relativo rapporto con l’azienda agricola; - del possesso della qualifica di imprenditore agricolo;

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

– della misura dell’apporto di prodotti propri.

b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;

c) certificato di iscrizione nell’elenco **provinciale** di cui all’articolo 13;

d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

1 *bis*. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività ~~alla Provincia~~, alla Regione e all’Azienda sanitaria competente per territorio.

2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.

3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

- della misura dell’apporto di prodotti propri.

b) un’autocertificazione relativa all’idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di agriturismo;

c) certificato di iscrizione nell’elenco **regionale** di cui all’articolo 13;

d) atto di consenso del proprietario ove si tratti di azienda condotta da un soggetto diverso dal proprietario del fondo.

1 *bis*. Il Comune comunica il ricevimento della dichiarazione inizio attività alla Regione e all’Azienda sanitaria competente per territorio.

2. L’esercizio dell’attività di agriturismo è intrapreso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, dandone contestuale comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda.

3. Il Comune, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l’interessato, ove ciò sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall’amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.</p> <p>5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Provincia un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l’indicazione delle singole iniziative.</p> <p>6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.</p> <p>7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.</p>	<p>4. Il titolare dell’attività agrituristica è tenuto, entro 30 giorni, a comunicare al Comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.</p> <p>5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati con la localizzazione delle aziende e con l’indicazione delle singole iniziative.</p> <p>6. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.</p> <p>7. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al Comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, è possibile sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi, previa comunicazione al Comune.</p>
<p align="center">Art. 15 (Obblighi degli operatori agrituristici)</p> <p>1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:</p> <p><i>a)</i> esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;</p> <p><i>b)</i> esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;</p>	<p align="center">Art. 15 (Obblighi degli operatori agrituristici)</p> <p>1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:</p> <p><i>a)</i> esporre al pubblico l’autorizzazione comunale;</p> <p><i>b)</i> esporre la dichiarazione delle tariffe, identificate in bassa, media e alta stagione, per pernottamento e ristoro, convalidate dal Comune, in un luogo ben visibile e comunque in ogni alloggio, punto ristoro e all’ingresso dell’area riservata ai campeggiatori;</p>

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;

d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione;

e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;

f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;

g) comunicare al Sindaco e alla **Provincia** entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.

La **Provincia** provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale.

2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione medesima;

d) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l’anno successivo, una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell’autorizzazione;

e) rispettare le tariffe comunicate al Comune;

f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all’interno una tabella indicante le attività di cui al certificato di iscrizione all’elenco;

g) comunicare al Sindaco e alla **Regione** entro 30 giorni, l’eventuale cessazione dell’attività agrituristica.

La **Regione** provvederà a comunicare celermente la cessazione dell’attività all’Osservatorio Agrituristico Regionale.

2. Entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 13, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l’attività agrituristica, pena la decadenza dell’iscrizione stessa e la restituzione delle eventuali provvidenze concesse.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Art. 16
Programmazione agrituristica

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:

- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell’offerta agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.

~~2. I Piani Annuali Territoriali d’intervento delle Province di concerto con le Associazioni e Organizzazioni Agrituristiche più rappresentative, devono pervenire al Dipartimento «Agricoltura, Foreste, Forestazione» della Regione Calabria entro il 30 settembre di ogni anno.~~

~~3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della Provincia,~~

Art. 16
Programmazione agrituristica

1. La Regione, al fine di determinare un più incisivo e coerente sviluppo dell’agriturismo, elabora ogni tre anni il Programma Agrituristico Regionale. Il Programma stabilisce gli obiettivi da raggiungere ed in particolare:

- individua le zone di prevalente interesse agrituristico;
- coordina le iniziative di promozione dell’offerta agrituristica;
- coordina le iniziative di formazione professionale.

2. Il Programma annuale d’intervento della Regione, adottato dal dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione, e approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione, contiene:

- a) la perimetrazione delle zone d’intervento;**
- b) le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge;**
- c) le proposte d’intervento da realizzare.**

3. Il Piano Annuale Territoriale d’intervento della Provincia, contiene:

<p style="text-align: center;">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p style="text-align: center;">Proposta di legge n.126/10[^] “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la perimetrazione delle zone d’intervento; — le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; — le proposte d’intervento da realizzare. <p>4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – la perimetrazione delle zone d’intervento; – le iniziative agrituristiche in atto con l’indicazione delle aziende autorizzate ai sensi della presente legge; – le proposte d’intervento da realizzare. <p>4. Il Programma Annuale d’intervento della Regione, redatto dal Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, sulla base dei Piani Annuali Territoriali d’intervento presentati dalle Province, è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale di previsione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 Osservatorio regionale dell’agriturismo</p> <p>1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.</p> <p>2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato; – da un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale; 	<p style="text-align: center;">Art. 17 Osservatorio regionale dell’agriturismo</p> <p>1. Presso il Dipartimento «Agricoltura, Foreste e Forestazione» della Regione Calabria, viene istituito l’Osservatorio Regionale per l’Agriturismo avente la funzione di monitorare in modo permanente il fenomeno agrituristico in tutto il territorio calabrese.</p> <p>2. L’Osservatorio Agrituristico regionale è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dall’assessore regionale all’agricoltura o da un suo delegato;

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

- da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.

3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente regionale per l’agriturismo.

5. L’Osservatorio, in particolare:

- cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti ~~dalle Province~~ e dalle Associazioni Agrituristiche;
- collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria;
- formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16.

6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:

- da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- da un rappresentante per ognuna delle associazioni agrituristiche emanazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella regione.

3. L’Osservatorio è presieduto dall’Assessore all’Agricoltura o da un suo delegato.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal dirigente **del settore della Giunta regionale competente in materia di agriturismo.**

5. L’Osservatorio, in particolare:

- cura la raccolta e l’elaborazione delle informazioni relative al settore agrituristico, provenienti ~~dalle Province~~ e dalle Associazioni Agrituristiche;
- collabora con l’Osservatorio Nazionale di cui all’articolo 13 della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- pubblica periodicamente un rapporto sullo stato dell’agriturismo in Calabria;
- formula proposte per lo sviluppo del settore e per la redazione del programma agrituristico regionale di cui all’art. 16.

6. L’Osservatorio regionale, inoltre, promuove:

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

- manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
- attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- promozione di itinerari agrituristicici integrati;
- partecipazione a fiere, mostre e altro con *stand* specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina *on-line* con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi *box information* da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristicico regionale.

- manifestazioni, convegni e seminari miranti a sensibilizzare l’ambiente agricolo sull’agriturismo;
- iniziative di diffusione della conoscenza dell’agriturismo nelle scuole, nel mondo del lavoro anche tramite servizi radio-televisivi;
- pubblicazioni divulgative delle iniziative agrituristiche regionali;
- attività di studio e di ricerca sull’agriturismo ed opportune iniziative di formazione professionale;
- promozione di itinerari agrituristicici integrati;
- partecipazione a fiere, mostre e altro con *stand* specifici dove esporre materiale pubblicitario e promozionale delle aziende e della regione;
- creazione, realizzazione, gestione della banca dati agrituristica regionale contenente tutte le informazioni utili per il turista e la vetrina *on-line* con la prenotazione di tutte le aziende agrituristiche regolarmente iscritte all’elenco regionale;
- interconnessione della banca dati con numerosi *box information* da collocare su tutto il territorio regionale per una consultazione in linea di tutto il settore agrituristicico regionale.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14
“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”

Proposta di legge n.126/10[^]
“Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”

Art. 19
Vigilanza

1. ~~Le Amministrazioni provinciali~~ con ispezioni e controlli ~~accertano~~ che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare ~~accertano~~:

- che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
- che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
- che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge.

2. L’esito dei controlli effettuati dalla **Provincia** è comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all’elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.

Art. 19
Vigilanza

1. **La Regione** con ispezioni e controlli **accerta** che l’attività agrituristica sia svolta in conformità a quanto prescritto dalla presente legge regionale.

In particolare **accerta**:

- che l’attività agrituristica sia svolta nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 6 della presente legge regionale;
- che l’attività agrituristica sia svolta in rapporto di connessione con l’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento degli animali che devono rimanere principali;
- che vengano rispettati i limiti di capienza fissati nella autorizzazione comunale che comunque non devono superare quelli previsti dall’articolo 6 della presente legge.

2. L’esito dei controlli effettuati dalla **Regione** è comunicato al Comune dove ha sede l’agriturismo per l’eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Nel caso in cui si ha la perdita del requisito di connessione le aziende già iscritte all’elenco possono ottenere dal Comune in cui esse sono ubicate la licenza di esercizio turistico commerciale secondo le procedure di legge e gli edifici perdono ai fini fiscali ed urbanistici il requisito di ruralità.

Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”	Proposta di legge n.126/10^ “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province trasmettono alla Regione una relazione sull’attività di vigilanza e controllo esercitata.	
Art. 31 Sanzioni	Art. 31 Sanzioni
<p>1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.</p> <p>4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di comunicare il provvedimento adottato al Dipartimento Agricoltura, all’Osservatorio regionale e alla Provincia competente territorialmente.</p>	<p>1. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 (cinquecento/00) a euro 3.000,00 (tremila/00) l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 14. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>2. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 (duemila/00) a euro 10.000,00 (diecimila/00) chiunque utilizzi la denominazione «agriturismo» in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.</p> <p>3. In caso di più violazioni nel corso dell’anno degli obblighi previsti dalla presente legge il Sindaco del Comune dove ha sede l’azienda agrituristica, dispone la sospensione dell’autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.</p> <p>4. Per quanto riguarda le sanzioni di cui sopra il Sindaco, per i relativi adempimenti di competenza, ha l’obbligo di comunicare il provvedimento adottato al dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura e all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 17.</p>

<p align="center">Legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”</p>	<p align="center">Proposta di legge n.126/10^ “Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14”</p>
<p>5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.</p>	<p>5. Per l’applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legislazione vigente.</p> <p>Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni, che introitano i relativi proventi.</p>